

REGOLAMENTO COMMISSIONE MEDICO-SCIENTIFICA UILDM

Dal 14.01.2011

Art. n. 1

La Commissione Medico-Scientifica UILDM è organo tecnico dell'Unione con sede legale presso la Direzione Nazionale UILDM e sede organizzativa indicata dal Presidente in carica della Commissione.

Art. n. 2

La Commissione Medico-Scientifica UILDM è composta da un numero di membri variabile da sette a tredici, eletti dal Consiglio Nazionale UILDM su candidature corredate da curricula presentati dalla Direzione Nazionale UILDM, dai Comitati Regionali o dalle Sezioni. Gli eletti devono essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati (tre mandati consecutivi).

Art. n. 3

La Commissione Medico-Scientifica elegge a scrutinio segreto nel suo seno il Presidente e due Vicepresidenti

Art. n. 4

Il Presidente rappresenta la Commissione Medico-Scientifica nella Direzione Nazionale UILDM ed in tutti gli Organismi Pubblici e Privati che intendono giovare dell'apporto della Commissione.

Art. n. 5

Il Presidente convoca la Commissione in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno ed in seduta straordinaria su richiesta di almeno quattro membri della Commissione. Il Presidente formula l'Ordine del giorno delle sedute

Art. n. 6

I due Vicepresidenti esercitano per delega funzioni affidate loro dal Presidente e l'uno o l'altro sostituiscono il Presidente in sua assenza

Art. n. 7

Il Coordinatore della Commissione redige i verbali di ogni seduta e dopo l'approvazione da parte dei membri della Commissione stessa, li trasmette alla Direzione Nazionale

Art. n. 8

La consulenza medico scientifica è demandata all'intera Commissione o ai singoli componenti su questioni specialistiche specifiche.

Art. n. 9

Su problemi che rivestono carattere di estrema urgenza il Presidente può convocare i Vicepresidenti e l'eventuale specialista interessato, tenendo comunque sempre informata l'intera Commissione. Di tali iniziative devono comunque essere informati tutti i membri della Commissione

Art. n. 10

La Commissione può avvalersi dell'eventuale partecipazione di esperti esterni italiani o stranieri.

Art. n. 11

Le sedute della Commissione saranno ritenute valide con la presenza della metà più uno dei componenti